

C I T T À D I



L U G A N O

**MUNICIPIO**

Lugano, 19 dicembre 2000/by  
centro inf.: 101.0

**Posta A**  
Onorevole Signora  
Paola Lavagetti  
via Adamini 32

**6900 Lugano**

Oggetto: interpellanza del 7 dicembre 2000, mutata in interrogazione nella seduta C.C. del 18.12.2000

Onorevole Signora Lavagetti,

rispondiamo con la presente, alla sua interpellanza del 7 dicembre 2000, tramutata poi in interrogazione in seduta di Consiglio Comunale del 18 dicembre 2000, inerente agli impianti per la telefonia mobile sul territorio di Lugano.

Riteniamo doveroso per completezza d'informazione, riassumere in grandi linee i concetti generali relativi agli impianti di trasmissione telefonica eseguiti fino ad oggi sul territorio comunale, riferiti in particolare alle normative vigenti in materia, alle procedure per le approvazioni delle domande di costruzione e alle caratteristiche tecniche di tutti gli impianti:

**Normative - ORNI (Ordinanza federale sulle Radiazioni Non Ionizzanti)**

L'Ordinanza del 22 ottobre 1998 relativa alla protezione delle persone dall'inquinamento elettromagnetico (elettrosmog) è stata posta in consultazione a partire dal 16 febbraio 1999, e L'UFAFP (Ufficio Federale dell'Ambiente delle Foreste e del Paesaggio) ne aveva chiesto la sua immediata applicazione.

La stessa è entrata in vigore in via definitiva il 1° febbraio 2000.

**Procedure di approvazione**

Conseguentemente all'inoltro delle prime domande di costruzione, in previsione del possibile intensificarsi delle richieste per la realizzazione degli impianti di antenna per telefonia mobile, erano stati indetti degli incontri esplicativi con i responsabili delle varie concessionarie, nei quali erano state chiarite, in accordo con l'Autorità cantonale, le questioni di carattere formale legate alla presentazione delle domande di costruzione. In particolare erano state impartite delle direttive sugli iter procedurali da adottare a dipendenza del tipo di impianto:

- . Impianti di grandi dimensioni (sup. a 5 m. di altezza) - procedura ordinaria;
- . Impianti di medie dimensioni (inf. a 5 m. di altezza) - Notifica con pubblicazione;
- . Impianti di piccole dimensioni - Notifica senza pubblicazione.

Tutte le domande di costruzione, comprese quelle approvate prima della presa di posizione del 14 settembre 1998 da parte della SPAA (Sezione della protezione delle acque e dell'aria), sono state corredate dallo specifico **calcolo sulla distanza di sicurezza** da mantenere fra le antenne e i locali sensibili, in funzione delle radiazioni non ionizzanti emesse dalle apparecchiature in questione.

Tali documentazioni, indipendentemente dall'iter procedurale adottato sono state trasmesse per approvazione alla summenzionata Autorità cantonale preposta all'esame, la quale ha valutato la compatibilità con le direttive emanate dall'Ufficio federale della protezione dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP).

## **Caratteristiche tecniche**

### Frequenze di trasmissione

Le varie concessionarie nel campo della telefonia mobile, adottano delle frequenze di trasmissione che variano da 900 a 1800 MHz. A causa di ciò il numero di "siti" (luoghi di ubicazione degli impianti) atti alla copertura del territorio può variare sensibilmente. In effetti il numero di impianti necessari, risulta maggiore di quasi il doppio per chi adotta frequenze di trasmissione più elevate (1800 MHz rispetto a chi adotta frequenze minori (900 MHz).

### Potenze degli impianti

Nel calcolo della distanza di sicurezza vengono riportati i dati relativi alla potenza massima in Watt dell'intera installazione. Tuttavia ciò non sempre corrisponde all'effettiva potenza usata, la quale risulta quasi sempre inferiore a quanto preventivato. L'aumento entra in considerazione solo nel caso in cui l'impianto necessiti di un potenziamento, il quale in ogni caso non supera mai il massimo previsto nel calcolo UFAFP. Pertanto i valori limite di emissioni, approvati dalla competente Autorità cantonale vengono sempre rispettati.

La potenza necessaria a un singolo impianto di antenne, è determinata dal numero massimo di persone a cui si vuole permettere di comunicare simultaneamente.

## **Risposte specifiche inerenti alle domande presentate**

### **1. Mappa delle zone sensibili**

Non esiste una mappa delle zone ad utilizzazione sensibile, in quanto, secondo quanto sancito dall'ORNI al Capitolo 3 art. 13 cpv. 1, "*...i valori d'immissione giusta l'allegato 2 devono essere rispettati ovunque possano trattarsi delle persone...*".

Questi spazi, definiti come "**locali sensibili**", vengono determinati nell'area circostante all'impianto, in funzione della loro posizione rispetto all'impianto stesso e alla direzionalità di trasmissione delle antenne.

Gli stessi sono presi in considerazione nel calcolo della distanza di sicurezza e comprendono tutti quei vani dove soggiornano regolarmente delle persone per un periodo prolungato quali: abitazioni, appartamenti, scuole, ospedali e luoghi di lavoro dove gli impiegati passano la maggior parte del tempo lavorativo. Sono inoltre compresi quali siti sensibili, le aree di gioco inserite nei piani regolatori.

Nel caso specifico degli impianti per la radiotrasmissione e in particolare nel calcolo usato per la determinazione della distanza di sicurezza dai locali sensibili, l'ORNI ha di fatto codificato quanto prescritto nelle precedenti raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente delle foreste e del paesaggio (UFAPF).

Nell'Ordinanza infatti, ha ripreso i valori limite dell'IRPA (Associazione Internazionale per la Protezione contro le Radiazioni) ed ha stabilito che questi debbano rispettare dei valori almeno 10 volte inferiori a quelli limite.

## 2. Catasto degli impianti

Come richiesto dal Municipio, Il DT ha allestito un catasto degli impianti previsti sul territorio comunale, documentabile con la mappa 1:5'000 allegata relativa alla loro dislocazione. La stessa é stata corredata da una tabella riassuntiva con i principali dati tecnici.

Il numero dei "siti" é riassumibile come segue:

DiAx	13
Orange	10
Swisscom	18 (impianti conosciuti)
<b>Totale impianti</b>	<b>41</b>

Di queste installazioni, ben 17 sono delle microcelle la cui potenza irradiata, essendo inferiore a 6 Watt, non rientra nel campo di applicazione dell'ORNI (Ordinanza sulle Radiazioni non Ionizzanti - RS 814 710 - cap. 6 art. 61).

Il documento, che viene aggiornato di volta in volta, non comprende le vecchie installazioni della Swisscom. Più volte sollecitata a fornire i dati tecnici e l'ubicazione di queste strutture, la concessionaria in questione si é sempre dimostrata restia a fornire documentazioni al Comune.

Tuttavia, per quanto ci é dato sapere, l'Autorità cantonale sta allestendo un catasto esteso a tutto il territorio ticinese e sta raccogliendo a questo proposito tutte le necessarie informazioni, comprese quelle relative agli impianti summenzionati.

## 3. Controlli

L'ORNI, delega il controllo della messa in opera e dell'esercizio delle installazioni che potrebbero generare delle Radiazioni non ionizzanti all'Autorità esecutiva cantonale.

Per controllo si intende:

- la sorveglianza del rispetto dei valori d'immissione degli impianti;
- valutare se un impianto é da risanare;
- verificare che i dati d'esercizio forniti corrispondono alla realtà.

Il Cantone ha demandato alla SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana), l'incarico di effettuare a scadenze regolari le necessarie misurazioni, che sul territorio comunale sono iniziate nell'estate di quest'anno.

Nelle verifiche che verranno effettuate, saranno compresi anche i vecchi impianti, i quali dovranno essere risanati qualora non rispettino i valori limiti d'immissione previsti dall'Ordinanza federale (Cap. 2, Sez. 3, art. 7 ORNI).

#### 4. Mezzi di tutela adottati dal Municipio

Tenuto conto dell'importanza che riveste in seno all'opinione pubblica, la problematica relativa all'emissione di radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, legata in particolare alle possibili ripercussioni nocive sulla salute, d'accordo con i responsabili della SPAA, il Municipio ha ritenuto opportuno di inserire nelle licenze edilizie la seguente condizione:

**"L'impianto relativo alla domanda di costruzione dovrà essere risanato o rimosso, nel caso in cui la futura legislazione sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI), imponga valori limite d'immissione più restrittivi di quelli adottati attualmente o se studi scientifici ufficiali abbiano a dimostrare che immissioni di intensità pari a quelle dovute dall'esercizio del suddetto impianto dovessero risultare dannose o moleste".**

Questa condizione é in seguito stata adottata anche dall'Autorità cantonale, la quale la inserisce sistematicamente in ogni preavviso che rilascia in merito ai calcoli UFAPP sulla distanza di sicurezza.

Voglia gradire, Onorevole Signora Lavagetti, l'espressione dei nostri migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Arch.dipl.ETH G. Giudici C.T. A.Zoppi lic. oec. HSG

C.p.c.:

- . On.li Signori Municipali
- . Signor Segretario Comunale
- . Consiglieri Comunali